

# COMUNE DI RAMPONIO VERNA

PROVINCIA DI COMO

C.A.P. 22020 - C.F./P.IVA 00533300133 - Via G.Galilei,1 - Tel. 031/848225 - Fax 031/847829

COPIA

Deliberazione N. 04  
in data 19 marzo 2012

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE DETRAZIONI E DELLE ALTRE AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU.

L'anno duemiladodici addì diciannove del mese di marzo alle ore 19,20, nella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

				Presenti	Assenti
1	VOLPI	DONATA	Sindaco	X	
2	SALA	ALBERTO	Consigliere	X	
3	GALLI	CLAUDIO	Consigliere	X	
4	GIUMINI	FABIO	Consigliere		X
5	SPELZINI	TIZIANO	Consigliere	X	
6	GALLI	IVANO	Consigliere	X	
7	INVERNIZZI	CLAUDIO	Consigliere		X
8	CORDUA	GIUSEPPE	Consigliere	X	
9	CONVERTINI	PIETRO	Consigliere	X	
10	LURASCHI	GIANFRANCO	Consigliere		X
11	COLOMBO	MARIO	Consigliere		X
12	ALIPPI	GIORDANO	Consigliere		X
13	LEONI	ARMANDO	Consigliere		X
TOTALE				7	6

Partecipa il Segretario Comunale Dott. REDAELLI Marco

La Signora **VOLPI DONATA**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno

**Deliberazione di Consiglio Comunale N. 04 del 19 marzo 2012**

**OGGETTO:** DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE DETRAZIONI E DELLE ALTRE AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -- IMU.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE**

Ai sensi dell'articolo 49, comma I, del D.L.gs. 267/2000, la sottoscritta Ceschina Luana in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Ramponio Verna, esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica e contabile sulla presente deliberazione.  
Ramponio Verna, lì 19 marzo 2012

**IL RESP- DEL SERV. FINANZIARIO**  
F.to Luana Ceschina

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che l'art. 13 del D.L. n. 201/2011 ha disposto l'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria (I.M.U.) a decorrere dall'anno 2012;

Rilevato che il citato art. 13 contiene una disciplina dettagliata dell'applicazione del tributo, prevedendo la possibilità dell'Amministrazione comunale di modificare le aliquote, entro i limiti previsti dalla medesima disposizione, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

Visto il comma 169 dell'articolo 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria 2007) che ha stabilito che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni che se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Ritenuto pertanto opportuno:

- determinare le aliquote dell'imposta municipale unica come segue:
  - a) per l'abitazione principale e le relative pertinenze: 5 per mille;
  - b) per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557/1993: 2 per mille;
  - c) per le aree edificabili: 8 per mille;
  - d) per ogni altro immobile non compreso nelle precedenti lettere: 8 per mille.
- prevedere le seguenti detrazioni:
  - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze: Euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione,
  - b) la detrazione di cui alla precedente lettera a) è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente

**Deliberazione di Consiglio Comunale N. 04 del 19 marzo 2012**

nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può essere superiore ad i euro 400.

▪ stabilire che alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, si applicano le detrazioni e l'aliquota previste per le abitazioni principali e loro pertinenze, a condizione che le stesse non siano locate o concesse altrimenti in uso a terzi.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi, dai competenti Responsabili del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267;

**Visti:**

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 19/03/2012;
- gli artt. 2, comma 2, 11, 12, 13, 21 e 26 della Legge n. 42/2009;
- gli artt. 8, 9 e 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011;
- l'art 13 del D.L. n. 201/2011;
- gli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997;

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge

**DELIBERA**

1) di determinare le seguenti aliquote IMU:

- a) per l'abitazione principale e le relative pertinenze: **5** per mille;
- b) per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del Decreto Legge n. 557/1993: **2** per mille;
- c) per le aree edificabili: **8** per mille;
- d) per ogni altro immobile non compreso nelle precedenti lettere: **8** per mille.

2) di determinare le seguenti detrazioni:

- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze: **Euro 200,00**, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione,
- b) la detrazione di cui alla precedente lettera a) è maggiorata di **50 Euro** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.

**Deliberazione di Consiglio Comunale N. 04 del 19 marzo 2012**

3) di stabilire che alle l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, si applicano l'aliquota e le detrazioni previste per le abitazioni principali e loro pertinenze, a condizione che le stesse non siano locate o concesse altrimenti in uso a terzi.

4) di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio per i successivi adempimenti, ivi compreso la trasmissione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine previsto dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997.

5) Di dare atto che con successiva votazione con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge, il presente atto è stato reso immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

=====